

Premetto che i commenti al nuovo regolamento della nautica da diporto non provengono ufficialmente dal competente ministero, ma sono stati elaborati dallo scrivente in base a quanto discusso durante i lavori preparatori del regolamento in questione, personalmente seguiti nella qualità di presidente in carica di ADISUB. Aggiungo che il ministero è stato recentemente interpellato da ADISUB per avere una “interpretazione autentica” che chiarisca i dubbi che di tanti subacquei, ma difficilmente questa interpretazione potrà divergere dalle impostazioni avute dalle varie parti durante i lavori preparatori.

L’argomento, se vuole essere affrontato nella sua interezza, è abbastanza complesso quindi per chi non ha molta voglia di leggere o di approfondire, sintetizzo precisando che il regolamento si riferisce all’uso commerciale delle imbarcazioni da diporto, quindi prevalentemente a unità immatricolate, quando utilizzate da diving e scuole per scopi commerciali, cioè per portare in immersione persone in cambio di un corrispettivo.

Il privato quindi non c’entra nulla, sia se utilizza una imbarcazione da diporto immatricolata, sia se usa un natante da diporto, cioè un’imbarcazione non immatricolata.

A questo punto, definito cioè il campo di applicazione della norma, chi non ha voglia di leggere oltre può anche chiudere l’argomento, perché dovrebbe ormai essere chiaro che i tre-quattro amici che vanno a fare immersione con il gommoncino di qualcuno di loro sono esenti da queste norme, ma devono solo adeguarsi alla richiesta del pedagno o cazzillo che dir si voglia ed alla luce lampeggiante gialla per la notturna.

Mi auguro però che siano in molti a continuare la lettura, perché anche se l’argomento non interessa direttamente e per di più non può essere liquidato in poche parole, conoscerlo non farà male, anzi aiuterà a difendersi in caso a qualcuno vengano irrogate sanzioni per motivi inesistenti.

L’emanazione di un nuovo codice di sicurezza per le imbarcazioni da diporto è stata determinata dalla ristrutturazione del codice della navigazione, uno dei cinque codici (codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale, codice della navigazione) alla base del diritto italiano. Questo nuovo codice, approvato con Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ha per la prima volta istituzionalizzato (comma C dell’articolo 2) l’esistenza delle imbarcazioni utilizzate “come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”, stabilendone altresì la presunzione di commercialità quando utilizzate “da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”.

Sempre questo nuovo codice stabilisce, all’art. 65, che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti avrebbe dovuto emanare, entro 90 giorni, un regolamento di attuazione, comprendente fra l’altro la “sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”. Viene quindi ribadito ancora che il regolamento si applica alle “unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”, la stessa utilizzata nel comma c dell’articolo 2, che si riferisce all’uso commerciale delle imbarcazioni da parte di centri di immersione e di addestramento subacqueo.

Come può notare da una attenta lettura di queste norme, il privato non viene mai citato, ma torna sempre il riferimento ai centri di immersione e di addestramento subacqueo, cioè strutture che percepiscono un compenso a fronte delle proprie prestazioni. Questo campo di applicazione è ulteriormente confermato nell’articolo a firma del Comandante Aniello Raiola, uno degli estensori del regolamento, apparso sul supplemento al notiziario della Guardia Costiera numero 5/2008, disponibile sul sito internet della stessa Guardia Costiera. Anzi questo articolo è ancora più preciso, perché per individuare i destinatari della norma, usa fra parentesi la parola tipica utilizzata dai subacquei: diving.

Individuata quindi la portata della norma, possiamo esaminare più in dettaglio gli articoli 90 e 91 di questo regolamento di sicurezza della nautica da diporto, emanato, come spesso accade in Italia, non dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge principale ma ben tre anni dopo. Infatti il regolamento è stato emanato con il decreto ministeriale 146 del 29 luglio 2008, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008 ed è diventato esecutivo 90 giorni dopo. Trattandosi di un regolamento di attuazione di un decreto legislativo, a sua volta emanato in applicazione di una legge, non sono necessari ulteriori passaggi per l'esecutività della norma, dal prossimo anno tutti i centri di immersione dovranno adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 90 ed i subacquei a quelle dell'articolo 91 per non incorrere sanzioni.

Passando all'esame del primo dei due articoli, cioè il 90, possiamo notare che ha di fatto raccolto quelle che dovrebbero essere delle norme di buona gestione dell'immersione, oppure le disposizioni contenute nelle ordinanze delle varie Capitanerie di Porto. Fra l'altro la gran parte di queste prescrizioni sono contenute nella norma EN 14467 oppure nella ISO 24803, che pur non avendo valore di legge in quanto non recepite nella legislazione italiana, sono spesso utilizzate dai giudici come la "regola d'arte", quindi vanno tenute in debita considerazione.

Viene infatti richiesta la disponibilità di una bombola di riserva con 2 erogatori montati ogni 5 subacquei in immersione, contenente gas respirabile, quindi non solo aria ma anche nitrox oppure ossigeno. In notturna, la bombola deve essere dotata di luce stroboscopica per facilitarne l'individuazione in caso di necessità.

Un po' più complessa è la stazione di decompressione richiesta dal punto successivo nel caso di immersioni programmate con decompressione. Quindi non serve in caso di decompressione casuale, ma solo quando le tappe di decompressione vengono volutamente inserite nel piano dell'immersione. Certo questa stazione richiede un po' di impegno per realizzarla, ma considerato che in sede di discussione al Ministero si era partiti dalla richiesta della camera iperbarica a bordo, sicuramente la stazione di decompressione è il male minore. E' realizzabile, mentre quanti diving avrebbero potuto permettersi una imbarcazione con camera iperbarica?

I due punti successivi non fanno altro che richiedere delle dotazioni che ormai erano entrati nelle consuetudini, in quanto citate praticamente in tutte le ordinanze delle Capitanerie di Porto: il kit ossigeno e la cassetta di primo soccorso. Però ne hanno delimitato il contorno, cioè la corrispondenza almeno alla norma EN 14467 del kit ossigeno (capacità di erogazione di 15 litri al minuto per 20 minuti) ed alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279 per il kit di primo soccorso. Più almeno una maschera di insufflazione, meglio conosciuta come pocket mask. Visto che nelle ordinanze delle Capitanerie le configurazioni del kit ossigeno erano le più disparate, così come la dotazione del kit di primo soccorso, avere dato dei riferimenti minimi ai quali bisogna rifarsi è sicuramente positivo.

Arriviamo poi alla ricetrasmittente VHF. Durante le riunioni al Ministero fu provato a far passare il cellulare come dispositivo per contattare i servizi di emergenza, ma la proposta non fu accettata, in quanto in mare l'allerta deve avvenire attraverso il famoso canale 16. Inoltre il cellulare in molte zone sottocosta non ha copertura, quindi è inutilizzabile. Quindi è stata formalizzata la prescrizione del VHF; comunque i palmari VHF nautici si trova ormai in commercio a prezzi bassissimi e nel caso di utilizzo per la sola emergenza, non è necessaria né la licenza da radiotelegrafista né il pagamento di canoni o tasse varie.

E arriviamo così al punto che ha scatenato tutte le fantasie e le più stravaganti interpretazioni. La prescrizione, contenuta nell'ultimo punto dell'articolo 90, cioè "Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo."

Cominciamo col dire che già moltissime ordinanze delle Capitanerie di Porto richiedevano questa persona addestrata al primo soccorso, quindi questa non è una novità, poi che l'argomento non interessa i privati, cioè i subacquei che vanno, con il proprio gommone, a fare liberamente immersione. Cerchiamo quindi di individuare cosa chiede esattamente la norma. Ebbene non chiede nulla di particolare, particolarmente non chiede un Rescue Diver, come molti hanno interpretato facendo alla rovescia (cioè dall'italiano all'inglese) la traduzione di "primo soccorso subacqueo". La norma non fa altro che ribadire che a bordo dell'imbarcazione ci deve essere una persona abilitata al primo soccorso, poi aggiunge "subacqueo" per far capire che la persona deve conoscere anche il trattamento degli incidenti da immersione, non solo il primo soccorso in generale. Questo rifacendosi alle norme EN ed ISO in materia, che prevedono per il personale un addestramento al

primo soccorso e somministrazione ossigeno negli incidenti subacquei. Quindi poiché nel caso dei diving in barca ci sarà almeno un divemaster/guida/istruttore, che deve per tutte le didattiche deve essere addestrato al primo soccorso e somministrazione ossigeno, poi che i privati non sono interessati dalla norma, il problema è di fatto inesistente. Volendo poi ragionare su questioni di lana caprina, cioè sulla parola “abilitazione” che ha stuzzicato molteplici interpretazioni, sicuramente va intesa come addestramento ricevuto al termine di un corso di una delle varie organizzazioni che si dedicano a questo tipo di attività. Le Capitanerie non si sono mai addentrate nei meandri del riconoscimento dei brevetti e corsi, hanno sempre parlato di “organizzazioni didattiche genericamente riconosciute sul territorio nazionale”, quindi non ci sono cambi rispetto ad una linea di condotta decisamente neutrale.

Concluso quindi l’esame dell’articolo 90, passiamo al successivo articolo 91, relativo alla segnalazione del subacqueo in immersione, che interessa tutti i subacquei. La norma è molto chiara, a dispetto di interpretazioni contorte lette in giro, e chiarisce finalmente una materia che è stata oggetto di moltissime contestazioni e di ordinanze locali a dir poco contrastanti.

E’ stato quindi stabilito che la segnalazione del subacqueo in immersione notturna è la luce gialla lampeggiante visibile da almeno 300 metri, quindi non potranno più venire fuori ordinanze che vietano l’immersione notturna perché le norme non stabiliscono il dispositivo di segnalazione del subacqueo in notturna, oppure multe assurde emesse con le stesse motivazioni. Adesso la norma c’è ed è chiarissima. Così come viene precisato che nel caso di un gruppo di subacquei, è sufficiente una boa per tutto il gruppo (che però dovrebbe procedere compatto, ricordiamolo!), non una boa per ogni subacqueo, come previsto in alcune ordinanze locali. Su questo punto però la discussione fu abbastanza “profonda”, perché il problema che si potevano i rappresentanti ministeriali era il casuale sganciamento del gruppo di uno dei subacquei, che non disponendo di una propria boa, sarebbe risalito senza dispositivo di segnalazione, rischiando l’incidente in caso di passaggio di imbarcazioni.

Il nodo non era facile da sciogliere, quindi alla fine fu optato per il pedagno, da lanciare in superficie solo in caso di sganciamento dal gruppo con la boa, al fine di segnalarsi alle imbarcazioni in transito. E magari farsi vedere anche dai compagni o dall’imbarcazione. Anche su questo punto, meglio un pedagno da utilizzare un caso di necessità, che 10 boe con bandierina per 10 subacquei. Attenzione però adesso ogni subacqueo deve disporre di questo pedagno per non incorrere in sanzioni in caso di controlli.

Sicuramente queste norme accontenteranno tutti, specialmente le scuole di pensiero che vorrebbero la libertà assoluta che però non è ammessa dal nostro sistema giuridico. Rappresentano invece il massimo che si poteva ottenere e comunque è meglio avere una norma che chiarisce certi argomenti, che persistere nell’incertezza normativa dalla quale possono scaturire interpretazioni personali di chi è addetto ai controlli, con conseguenti divieti e sanzioni prive di fondamento.

Concludo precisando che pur se conosco bene la materia non posso escludere eventuali diverse interpretazioni da parte del Ministero. Comunque poiché è nostro interesse chiarire l’argomento, segnalo che abbiamo inviato una dettagliata serie di quesiti al competente Ministero, chiedendo una interpretazione autentica dei punti che possono suscitare dubbi. Se ci saranno novità, sarò ben lieto di affrontare nuovamente l’argomento.

Gaetano Occhiuzzi

*N. B. Parti di questo commento sono state utilizzate in un articolo comparso su una nota rivista di settore.*